

Riforma TFR Adeguamenti legislativi

Una prima tornata di assemblee indette dalla Fastferrovie sulla riforma del TFR e sul 2° pilastro pensionistico, quello complementare appunto, ci ha convinto ulteriormente sulla necessità di continuare nel nostro lavoro d'informazione laica sul sistema complementare pensionistico, fermo restando che è nostra convinzione che la salvaguardia del Sistema Pensionistico Pubblico, sia pur compromesso in parte, deve essere l'obiettivo primario della nostra O.S e delle altre forze sociali.

Sia nelle nostre informative che in premessa sul Quaderno abbiamo dichiarato in modo chiaro ed intelligibile di non avere la pretesa di voler esaurire l'informazione su tale materia e, soprattutto, che pensiamo che la legislazione di vantaggio in merito deve avere ulteriore evoluzione se si vogliono veramente assicurare nuove coperture complementari/integrative al mondo del lavoro.

Altro punto chiaro è che la COVIP – comitato di vigilanza dei fondi pensioni - che nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere assorbito dalla Banca d'Italia, deve quanto prima approvare, per renderli operativi, i nuovi Statuti approntati dai Consigli d'amministrazione dei Fondi Pensioni adeguati ai dettami del Decreto legs.vo n°252 del 5 dicembre 2005, i cui effetti sono stati anticipati al 1 gennaio 2007 dai commi 755/756/757/758 della Legge Finanziaria 2007.

Dalle assemblee, tenutesi in quasi tutta Italia, sono emersi, oltre che interesse verso questo strumento pensionistico, certo anche preoccupazione, ma soprattutto il desiderio di capire fino a che punto e come i Fondi Complementari possano dare sicurezza e certezze previdenziali ed in quale valore economico. Di tutto questi argomenti abbiamo discusso con i partecipanti alle assemblee, alla luce delle normative vigenti sulle garanzie degli investimenti, della "fiscalità di vantaggio", dei "contributi del datore di lavoro", delle risultanze dei fondi attuali e delle previsioni empiriche legate a metodi statistici econometrici, adottati dagli analisti di fatti economici/finanziari e riportati dalla stampa specializzata, dalla quale Fastferrovie ha ripreso i dati riportati sul suo Quaderno sul TFR.

Garanzie sugli investimenti

Come è noto, i Fondi pensione possono offrire linee di investimento multicomparto.

Al loro interno il Decreto legislativo conferma che deve esserci una linea d'investimento prudentiale, tale da poter garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. In ogni caso i lavoratori hanno la possibilità, in un secondo tempo, di ricollocare i loro contributi su linee d'investimenti che ritengono più consone alle loro esigenze, preso atto dei comparti offerti dal Fondo ed dei suoi profili di rischio.

Controlli sugli investimenti

Il controllo, come già detto, avviene tramite la COVIP, comitato di controllo presso il Ministero del lavoro. Ovviamente resta fermo il ruolo determinante del Consiglio d'amministrazione e della Banca depositaria.

Ipotesi di rendimento

Ribadiamo la validità dell'informazione riportata sul nostro quaderno che si richiama a quanto riportato sulle pubblicazioni economiche/finanziarie specializzate, per cui in rapporto ad esse possiamo affermare che con un versamento complessivo pari ad Euro 72.000 - per raggiungere il quale a rigor di logica, considerate le retribuzioni dei lavoratori, ci vorranno almeno 30 anni di permanenza nel fondo - è possibile prevedere, per un uomo che vada in pensione con i nuovi limiti d'età imposti dalla legge, un trattamento integrativo di circa Euro 8000 l'anno, mentre per una donna è ipotizzabile, a parità di condizione, una prestazione inferiore, rispetto alla precedente, di circa 2000 Euro su base annua. Ovviamente, come già riportato nel Quaderno Fastferrovie, il tutto è condizionato dal variare delle aspettative di vita, che speriamo siano sempre più alte e dall'età di accesso ai trattamenti previdenziali.

Possibilità del riscatto in forma capitale

E' una tra le problematiche più ricorrenti sollevata nelle assemblee da parte dei lavoratori più anziani. Come è noto, sulla determinazione della prestazione pensionistica ci sono stati dei cambiamenti che sono stati recepiti dagli Statuti dei Fondi e che oggi sono ancora all'approvazione del COVIP. Al posto dei precedenti dieci/quindici anni - tempo già ristretto per determinare un trattamento integrativo - la legge oggi rende sufficienti cinque anni, fermo restando la maturazione dei requisiti previdenziali pubblici, per accedere a tale trattamento integrativo. Riteniamo che la predetta sia una mera dichiarazione di principio: come si può capire da una semplice riflessione, infatti, solo una permanenza e conseguenti versamenti nel Fondo per almeno 30 anni possono permettere la liquidazione di un vitalizio degno di chiamarsi tale. Peraltro, ognuno, a seconda delle proprie necessità e condizioni, può accontentarsi di un vitalizio di entità ridotta in maniera proporzionale rispetto ai versamenti effettuati. La nuova normativa oggi prevede che, qualora il vitalizio/la rendita che si realizza convertendo il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dalla legge 335/95, la prestazione possa essere erogata in forma capitale. La normativa precedente ancora riportata sugli statuti dei fondi in attesa dell'approvazione dei nuovi al vaglio del COVIP, normativa esposta sul Quaderno Fastferrovie, lasciava una facoltà leggermente maggiore, grazie a diversi parametri, di accedere alla prestazione di riscatto totale. Ad ogni buon conto, fermo restando il parametro dell'assegno sociale che sarà scelto per la comparazione (oggi è Euro 436), si può ragionevolmente prevedere che anche il permanere in un fondo - soprattutto con una quota del TFR ridotta - per una ventina di anni permetterà il riscatto dell'intera somma. Se, invece, si superassero i limiti suindicati significherebbe che la performance del fondo è stata talmente vantaggiosa da consentire di riscattare una somma elevata, anche se rapportata 50% del capitale, oltre ad un vitalizio adeguato.

*...i Ferrovieri
interessati
possono porre
domande/
quesiti sugli
argomenti su
esposti,
raccordandosi
con le strutture
territoriali
FAST-Ferrovie...*

FAST - CONFSAL

via del Castro Pretorio n° 4200185 - ROMA

Tel.: 06 4457613
Tel.: 06 4454697
Tel.: 06 47307666**L' AUTONOMIA ... UN
VALORE PER LA TUTELA**

plata per spese mediche ordinarie. Inoltre, decorsi otto anni di iscrizione, si può chiedere un anticipo di importo non superiore al 30 per cento, per esigenze non diversamente motivate. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta 23 per cento.

Ovviamente le somme percepite a titolo di anticipazione devono essere contenute complessivamente nel 75 per cento del totale dei versamenti, delle quote del TFR e delle maggiorazioni dovute alle plusvalenze realizzate. Le anticipazioni possono essere reintegrate.

Anticipazioni sulle posizioni individuali

Gli aderenti ai Fondi possono richiedere anticipazioni fino al 75% della propria posizione individuale per le motivazioni e con i criteri di anzianità che ricalcano quelle previste per il TFR. Anche la normativa fiscale, in questo caso, è la stessa delle anticipazioni disciplinate dal codice civile.

E' prevista una facilitazione nelle richieste -in assenza di anzianità specifica e sempre col limite del 75% - per spese sanitarie giustificate da gravi patologie dell'aderente al Fondo pensione, del coniuge e dei figli o da terapie e interventi straordinari certificati dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso si usufruisce della fiscalità previste dalle prestazioni pensionistiche. Tale agevolazione non è, invece, contem-

Problematica della retroattività

Come abbiamo già avuto modo di specificare, l'istituto della retroattività è venuto meno. Tale facoltà era stata riconosciuta per ovviare ai ritardi nella procedura dell'avvio del Fondo Eurofer.

Calcolo della pensione con il sistema retributivo intero e problematiche previdenziali pubbliche/complementari

Tutti i Ferrovieri interessati possono porre domande/quesiti sugli argomenti su esposti, raccordandosi con le strutture territoriali Fastferrovie le quali inoltreranno i quesiti alla Segreteria Nazionale.

Per richiedere il calcolo della propria pensione con l'attuale sistema previdenziale gli interessati devono far pervenire alla Segreteria Nazionale FAST-Ferrovie una busta paga oltre l'indicazione dell'imponibile fiscale degli ultimi 10 anni. Tale servizio, ovviamente è reso ai ferrovieri che sono prossimi alla pensione da calcolarsi con sistema retributivo intero.

Le risposte ai quesiti posti verranno date, nel rispetto delle norme sulla privacy (forma anonima), sul mensile della Fastferrovie. Per casi particolari verrà data risposta personale a domicilio.